

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA IL COMUNE DI CORSICO (ENTE CAPO CONVENZIONE), LODI VECCHIO (LO), VELLEZZO BELLINI (PV) E MONTALTO PAVESE (PV) (ENTI CONVENZIONATI)

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Corsico (MI), Codice Fiscale 00880000153 rappresentato dal Sindaco *pro tempore* dott. **Stefano Martino Ventura** il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune

E

Il Comune di Lodi Vecchio (LO), Codice Fiscale 84502880150 rappresentato dal Sindaco *pro tempore* sig. **Lino Osvaldo Felissari** il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune

E

Il Comune di Vellezzo Bellini (PV), Codice Fiscale 00484670187 rappresentato dal Sindaco *pro tempore* dott. **Andrea Macchioni** il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune,

E

Il Comune di Montalto Pavese (PV), Codice Fiscale 86003290185 rappresentato dal Sindaco *pro tempore* dott. **Paolo Repossi** il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune

si conviene e si stipula quanto segue

che l'art. 98 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465 prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Provinciali e Comunali, di stipulare tra loro, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

che

- il Comune di Corsico con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____
- il Comune di Lodi Vecchio con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____
- il Comune di Vellezzo Bellini con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____
- il Comune di Montalto Pavese con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____

hanno stabilito di svolgere in modo associato il Servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi di un unico Segretario Comunale per i quattro Comuni
Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

I Comuni di Corsico, Lodi Vecchio, Vellezzo Bellini, e Montalto Pavese stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465.

La finalità della presente convenzione è quella di garantire lo svolgimento del servizio associato in modo efficiente per tutti gli Enti sottoscrittori.

ART. 2 - COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune di Corsico assume la veste di Capo Convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1° dicembre 2020.

Al Sindaco dell'Ente Capo Convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 99 del Dlgs. n. 267/2000. In merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle Deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario Generale;
- la valutazione del Segretario Generale ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, secondo il sistema di valutazione vigente nel Comune di Corsico.

ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera nei quattro Comuni che formano la sede di Segreteria convenzionata. Le prestazioni lavorative del Segretario Generale saranno articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative rapportato alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e dalle complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito tra gli Enti aderenti alla convenzione di Segreteria Comunale, sentito il Segretario Generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario Generale presterà servizio, di norma, presso il Comune di Corsico due giorni alla settimana.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale, le sue funzioni potranno essere svolte dai Vice Segretari rispettivamente in servizio presso ciascuno degli Enti convenzionati.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Al Segretario Generale compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, ivi compresa la maggiorazione del 25% prevista dall'art. 63 del CCNL del 16/07/2024.

Ai fini dell'applicazione del c.d. "galleggiamento" si fa riferimento alla retribuzione di posizione stabilita per l'incarico dirigenziale più elevato in essere nella sede convenzionata.

Al Segretario Generale spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio regolarmente documentate, secondo le disposizioni vigenti. In particolare, come da orientamento

condiviso della Corte dei Conti, tale rimborso spetta soltanto quando il Segretario Generale, nella medesima giornata, si reca con il proprio mezzo di trasporto da un Comune ad un altro e non quando si rechi dal proprio domicilio al secondo Ente senza passare dal primo.

Il trasferimento tra Enti nella medesima giornata, per dare diritto al suddetto rimborso, dovrà essere previsto solamente per ragioni eccezionali non prevedibili e non potrà essere ordinariamente stabilito nella distribuzione del tempo lavoro settimanale nei singoli Comuni.

Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario saranno a carico esclusivamente dell'Ente nell'interesse del quale vengono effettuate.

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite proporzionalmente tra gli Enti sottoscrittori.

Il Segretario Generale ha diritto ai buoni pasto per ogni giornata in cui presta servizio secondo la disciplina vigente nei rispettivi Enti convenzionati.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di presa d'atto della medesima da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per una durata di anni 3.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le Amministrazioni;
2. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni. Il termine di preavviso decorre dalla data di comunicazione formale da parte del Sindaco della volontà dell'Ente di recedere, che dovrà poi essere approvata nei termini dal Consiglio Comunale.

Lo scioglimento della convenzione non determina la cessazione dell'incarico del Segretario Generale presso il Comune Capo Convenzione del quale manterrà la titolarità. Il recesso unilaterale di uno degli Enti contraenti mantiene in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti, salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo scritto tra i Sindaci restanti da far pervenire al Ministero dell'Interno - Servizio Albo Lombardia contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso.

In caso di recesso dei uno dei Comuni non Capofila, fatte salve deliberazioni di modifica e adeguamento della presente convenzione da parte degli altri Comuni nei rispettivi Consigli Comunali, la relativa quota sarà posta a carico degli Enti rimanenti proporzionalmente alla propria quota originaria.

La convenzione potrà essere prorogata prima della scadenza con la stessa procedura.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale e al recupero delle spese a carico del Comune convenzionato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Corsico 35,0%

- Lodi Vecchio 30,0%
- Vellezzo Bellini 20,0%
- Montalto Pavese 15,0%

Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo Ente saranno erogati dal Comune Capo Convenzione, salvo recupero della relativa spesa se sostenuta in favore del Comune convenzionato.

Il Comune di Corsico richiederà a consuntivo il saldo del rimborso delle spese a carico degli altri Enti sottoscrittori, che dovranno provvedere al versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART 7 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe I/B, essendo tale la classe del Comune di Corsico, Capo Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Generale.

ART 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario comunale.

A tal fine si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, ai CC.NN.LL. di categoria vigenti, nonché agli atti gestionali assunti dall'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Copia della presente convenzione, regolarmente sottoscritta dai Sindaci aderenti e corredata dalle deliberazioni dei rispettivi organi deliberanti, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali nonché alla Prefettura di Milano.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 modificato dal DPR 30.12.1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Corsico (MI)

Dott. _____

Il Sindaco del Comune di Lodi Vecchio (LO)

Dott. _____

Il Sindaco del Comune di Vellezzo Bellini (PV)

Dott. _____

Il Sindaco del Comune di Montalto Pavese (PV)

Dott. _____
